

JC/GL 2024 88

---

20 novembre 2024

---

## Orientamenti congiunti

---

relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell'onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari

# Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell'onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti

Il presente documento contiene orientamenti congiunti da emanare a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (collettivamente denominati «regolamenti istitutivi»).

Gli orientamenti devono essere adottati ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, dei regolamenti istitutivi.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti congiunti mirano a stabilire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e ad assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione per quanto riguarda l'utilizzo del sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza (AEV) per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell'onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli

---

istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari, conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi.

Le autorità competenti cui si applicano gli orientamenti congiunti dovrebbero conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza o nel rispettivo quadro normativo (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

## Obblighi di notifica

La data prevista per l'applicazione dei presenti orientamenti congiunti è il giorno della pubblicazione delle traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE, il 17.02.2025. Inoltre, si prevede che le autorità competenti si conformino a parti degli orientamenti comuni in una fase successiva (tempistiche diverse a seconda che le disposizioni riguardino persone fisiche o giuridiche), tenendo conto del tempo necessario per inserire i dati storici nel sistema informativo delle AEV prima di utilizzarlo.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi, le autorità competenti devono notificare alla rispettiva AEV la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti congiunti, oppure in alternativa le ragioni della mancata conformità, entro il 22.04.2025. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche devono essere inviate a [[compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [compliance@eiopa.europa.eu](mailto:compliance@eiopa.europa.eu) e [compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu](mailto:compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu)] con il riferimento «JC/GL/2024 88» Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi.

Gli orientamenti congiunti saranno applicabili durante la procedura di conformità e di spiegazione, dopo essere stati oggetto di un ampio processo di consultazione con le autorità competenti. In aggiunta, sono state condotte due consultazioni pubbliche conclusesi rispettivamente il 2 maggio 2023 e il 15 gennaio 2024. Inoltre, le AEV hanno avviato contatti con il Garante europeo della protezione dei dati, tenuto conto del suo parere informale. I presenti orientamenti congiunti, necessari per l'attuazione dell'articolo 31 *bis* dei regolamenti sulle AEV, sono rivolti esclusivamente alle autorità competenti.

## Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

### Oggetto

1. I presenti orientamenti chiariscono l'uso del sistema informativo delle AEV da parte delle autorità competenti e lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione della professionalità e dell'onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla base dell'articolo 31 *bis* degli stessi.

### Destinatari

2. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

### Definizioni

3. I termini utilizzati e definiti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla base dell'articolo 31 *bis* dei regolamenti istitutivi mantengono lo stesso significato nei presenti orientamenti.

Valutazione	una decisione definitiva di un'autorità competente relativa all'idoneità di una persona di interesse conformemente alle disposizioni settoriali dell'Unione; tale decisione può consistere in un'approvazione o in un rifiuto, compresi quelli taciti, anche al momento dell'autorizzazione.
-------------	--

Sistema informativo delle AEV	una piattaforma digitale istituita congiuntamente dall'Autorità bancaria europea (ABE), dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente all'articolo 31 <i>bis</i> del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
-------------------------------	---

Norme operative del sistema informativo delle AEV	l'insieme di norme, specifiche, disposizioni, processi e procedure per l'uso del sistema informativo delle AEV da parte delle autorità competenti, tra cui, ma non solo, le
---	---

specifiche tecniche, i regimi linguistici, i diritti di accesso e la relativa gestione.

---

Autorità competenti	le autorità definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
---------------------	---

---

Istituto finanziario e partecipante ai mercati finanziari	un istituto finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 e un partecipante ai mercati finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
---	--

---

Disposizioni settoriali dell'Unione	le disposizioni degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sullo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione della professionalità e dell'onorabilità delle persone di interesse.
-------------------------------------	--

---

Richiesta di informazioni	una richiesta di informazioni pertinente alla valutazione della professionalità e dell'onorabilità di un possessore di una o più partecipazioni qualificate, di un amministratore o di un titolare di funzioni chiave di un istituto finanziario e di un partecipante ai mercati finanziari, conformemente alle disposizioni settoriali dell'Unione, presentata tramite il sistema informativo delle AEV da un'autorità che effettua la valutazione conformemente ai presenti orientamenti.
---------------------------	---

---

Autorità richiedente	un'autorità competente che presenta una richiesta di informazioni.
----------------------	--

---

Autorità interpellata	un'autorità competente che riceve una richiesta di informazioni.
-----------------------	--

---

Persona di interesse	una persona fisica o giuridica sottoposta a valutazione, o da valutare, in merito alla professionalità e all'onorabilità in qualità di possessore di una o più partecipazioni qualificate, di amministratore o titolare di funzioni chiave di istituti
----------------------	--

---

finanziari e di partecipanti ai mercati finanziari,  
conformemente alle disposizioni settoriali dell'Unione.

---

Ritiro di un'istanza

il ritiro, da parte del richiedente, di qualsiasi istanza o notifica,  
esplicita o tacita, relativa a un processo di valutazione,  
effettuato prima che l'autorità competente abbia adottato  
una decisione.

---

## Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV

### Utilizzo del sistema informativo delle AEV

4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell'onorabilità delle persone di interesse conformemente alle disposizioni settoriali dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informativo delle AEV per trasmettere, ricercare e richiedere informazioni pertinenti alla valutazione della professionalità e dell'onorabilità, in linea con i presenti orientamenti.

### Inserimento di dati nel sistema informativo delle AEV

5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una persona di interesse dovrebbero inserire i dati di cui al paragrafo 7 dei presenti orientamenti nel sistema informativo delle AEV entro due settimane dal ricevimento di una notifica o di un'istanza di valutazione della professionalità e onorabilità (data di inserimento).
6. Nel caso in cui si proceda a un'ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona di interesse già sottoposta a valutazione, dovrebbe essere inserita una nuova richiesta nel sistema informativo delle AEV.
7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la persona di interesse:

#### **7.1. se persona fisica:**

- a. nome(i);
- b. cognome;
- c. data di nascita;
- d. luogo di nascita;
- e. laddove disponibili, altri nomi utilizzati dalla persona, inclusi, se noti, il nome alla nascita ed eventuali alias;

**7.2. se persona giuridica:**

- a. la denominazione giuridica della persona o dell'entità giuridica (compresa l'abbreviazione della forma giuridica);
- b. gli alias della persona giuridica;
- c. l'identificativo dell'entità giuridica (*Legal Entity Identifier – LEI*);
- d. se il codice LEI non è disponibile, il numero di registrazione, ad esempio quello rilasciato da un registro centrale, un registro commerciale, un registro delle imprese o un altro registro pubblico equivalente; e
- e. paese di costituzione (sede centrale);

e per quanto riguarda l'autorità competente che effettua la valutazione:

**7.3. per una persona fisica o una persona giuridica:**

- a. i dati riportati di seguito:
    - i. per i dati trasmessi dopo l'istituzione del sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data di inserimento di cui al paragrafo 5;
    - ii. per i dati storici trasmessi al sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data pertinente a disposizione dell'autorità competente (ad esempio, data dell'istanza o della notifica, della decisione, dell'entrata in carica ecc.);
  - b. atto giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi in base al quale è stata effettuata la valutazione; e
  - c. se disponibile, numero di protocollo assegnato dall'autorità competente.
8. Le informazioni inserite nel sistema informativo delle AEV conformemente al paragrafo 7 saranno conservate nel sistema informativo delle AEV per un periodo massimo di 15 anni dalla data di inserimento da parte di un'autorità competente e in seguito cancellate automaticamente dal sistema. Le autorità competenti hanno la facoltà di applicare periodi di conservazione più brevi. Nel caso in cui vengano applicati periodi di conservazione più brevi in linea con il diritto dell'Unione o nazionale vigente, l'autorità competente dovrebbe di conseguenza procedere alla rimozione dei dati dal sistema informativo delle AEV al termine di tali periodi. Oltre alla scadenza del periodo di conservazione, le informazioni potrebbero essere cancellate dalle autorità competenti anche a seguito della notifica del decesso della persona di interesse. Quanto sopra non osta al diritto di accesso, rettifica o cancellazione da parte degli interessati, come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in

relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

9. Le autorità competenti dovrebbero nominare referenti incaricati di ricevere e rispondere alle richieste, assicurando che tali informazioni siano rese disponibili nel sistema informativo delle AEV. I dati riguardanti i referenti dovrebbero includere un indirizzo di posta elettronica dedicato utilizzato nel processo di valutazione della professionalità e onorabilità, un numero di telefono dell'unità/del dipartimento che si occupa delle valutazioni della professionalità e onorabilità (facoltativo) e, per i membri del personale interessati, il nome o i nomi/il cognome, la posizione, l'indirizzo di posta elettronica professionale e il numero di telefono.
10. Le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati gli elenchi dei referenti, compresi gli indirizzi di posta elettronica dedicati, e riesamarli almeno una volta all'anno.

### **Ricerche di dati nel sistema informativo delle AEV**

11. Prima che un'autorità competente effettui una valutazione della professionalità e onorabilità di una persona di interesse in conformità delle disposizioni settoriali dell'Unione, l'autorità competente dovrebbe effettuare ricerche nel sistema informativo delle AEV per verificare se esiste un'altra autorità competente che detiene informazioni su tale persona.

## **Titolo III – Scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità competenti che utilizzano il sistema informativo delle AEV**

### **Invio di richieste di informazioni**

12. Qualora dalla ricerca nel sistema informativo delle AEV emergano informazioni disponibili pertinenti ai fini di una valutazione, l'autorità competente dovrebbe, prima di procedere con la valutazione, inoltrare una richiesta di informazioni tramite il sistema informativo delle AEV alle autorità competenti individuate conformemente al paragrafo 11, che detengono dati pertinenti sulla persona di interesse.
13. L'autorità richiedente dovrebbe indicare il motivo della richiesta, le informazioni richieste e le disposizioni settoriali dell'Unione in base alle quali viene effettuata la valutazione.
14. L'autorità richiedente dovrebbe fornire all'autorità interpellata tutti i documenti o il materiale di supporto che ritiene necessari a sostegno della richiesta, avvalendosi di mezzi di comunicazione bilaterali al di fuori del sistema informativo delle AEV. Le autorità competenti possono facilitare lo scambio di informazioni mediante accordi di cooperazione <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Ad esempio, il memorandum d'intesa multilaterale dell'ESMA per gli accordi di cooperazione e lo scambio di informazioni.



## Trattamento delle richieste di informazioni e relative risposte

15. L'effettivo scambio di informazioni sottostanti pertinenti per la valutazione della professionalità e dell'onorabilità di una persona di interesse sarà effettuato bilateralmente, tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata al di fuori del sistema informativo delle AEV.
16. L'autorità interpellata dovrebbe rispondere alla richiesta, in conformità del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripreso nell'articolo 2, paragrafo 4, dei regolamenti istitutivi, e tenendo conto delle disposizioni settoriali dell'Unione e di qualsiasi altro atto legislativo applicabile concernente le disposizioni settoriali, entro due settimane dal ricevimento della richiesta e fornire le informazioni o spiegare il motivo per cui le informazioni possono essere fornite solo in un momento successivo, specificando tale data. In caso di valutazione negativa o di ritiro dell'istanza di valutazione, dovrebbero essere fornite anche le informazioni disponibili sulle motivazioni della valutazione negativa o del ritiro.
17. L'autorità interpellata non dovrebbe fornire le informazioni richieste qualora gli obblighi di riservatezza o di protezione dei dati personali previsti dalle disposizioni settoriali dell'Unione o da altre normative applicabili glielo impediscano, oppure qualora, per motivi obiettivi, non sia in grado di fornire le informazioni richieste.
18. Qualora lo scambio di informazioni sia impossibile ai sensi del paragrafo 17, l'autorità interpellata dovrebbe, non appena possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della richiesta, informarne l'autorità richiedente e spiegarne i motivi. Nel caso in cui non sia possibile fornire integralmente tutte le informazioni richieste, l'autorità interpellata dovrebbe trasmettere all'autorità richiedente le informazioni la cui trasmissione è consentita, specificando i motivi che impediscono la trasmissione delle restanti informazioni.
19. L'autorità interpellata può chiedere chiarimenti all'autorità richiedente in merito alla richiesta ricevuta. L'autorità richiedente dovrebbe rispondere a tali richieste di chiarimenti senza indugio. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui ai paragrafi 16 e 18 dovrebbe decorrere dal momento in cui l'autorità richiedente fornisce i chiarimenti richiesti.

## Riservatezza

20. Le autorità competenti dovrebbero considerare riservate tutte le informazioni ricevute conformemente ai presenti orientamenti e trattarle in linea con i requisiti in materia di segreto professionale e protezione dei dati personali stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale applicabile.

## Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

21. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.02.2025, fatta eccezione:

- a. dei paragrafi 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che si applicheranno a decorrere dal 15 maggio 2025 per le valutazioni delle persone fisiche e dal 30 aprile 2026 per le valutazioni delle persone giuridiche;
- b. del paragrafo 7.2, lettere da a) a e), che si applicherà a decorrere dal 30 gennaio 2026.

22. Le autorità competenti dovrebbero includere nel sistema informativo delle AEV i dati storici disponibili sulle persone fisiche degli ultimi cinque anni, calcolati a decorrere dalla data di applicazione dei presenti orientamenti, entro il 15 maggio 2025.

23. Qualora non fossero disponibili alcuni attribuiti relativi alla persona fisica, ad esempio la data o il luogo di nascita di cui al paragrafo 7.1, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata dovrebbero assicurare con altri mezzi che le informazioni da fornire siano pertinenti alla valutazione della persona di interesse.

24. Le autorità competenti dovrebbero includere i dati storici disponibili sulle persone giuridiche degli ultimi due anni calcolati a decorrere dal 30 gennaio 2026 nel sistema informativo delle AEV, entro il 30 aprile 2026. In assenza di un codice LEI per le persone giuridiche, nel sistema informativo delle AEV dovrebbero essere inseriti altri numeri di registrazione, come quelli provenienti da un registro centrale, un registro commerciale, un registro delle imprese o un registro pubblico equivalente, unitamente al paese di costituzione.